



# **STATUTO ANCI SARDEGNA 2023**

Approvato dall'Assemblea Congressuale Regionale

**ARBOREA**  
11 settembre 2023

## **Titolo I STRUTTURA**

### **Articolo 1 Denominazione, Sede**

1. L'Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna, denominata ANCI Sardegna, è associazione volontaria autonoma dei Comuni singoli o associati in "Unioni di Comuni" e/o Comunità Montane della regione.
2. L'Associazione regionale è l'organizzazione di base dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ed opera nello spirito ed in conformità del suo Statuto.
3. L'ANCI Sardegna non ha fine di lucro.
4. Ha sede in Cagliari.

### **Articolo 2 Soci**

1. I Comuni della Sardegna, i loro consorzi e gli enti di derivazione comunale aderenti all'ANCI nazionale, sono soci di ANCI Sardegna. Alla stessa possono aderire anche aziende pubbliche che ne condividono gli scopi e le attività.
2. Possono aderire all'ANCI Sardegna i Comuni singoli o associati in Unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Comunità Montane, Consorzi, le ASL, le Aziende pubbliche non aderenti all'ANCI nazionale. In tal caso le richieste d'ammissione devono essere accolte dal Consiglio regionale.
3. L'adesione all'ANCI da parte dei Comuni singoli o associati, nonché degli altri Enti ammessi, avviene a seguito di formale deliberazione dei rispettivi organi competenti.
4. L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.
5. Il recesso, deciso con formale deliberazione dell'organo competente, deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con PEC all'Associazione Nazionale entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
6. L'Ente che non versa i contributi associativi, così come previsto dagli art. 2\* - 32\* e 33\* dello Statuto ANCI Nazionale, perde la qualità di socio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Nazionale, con formale decisione portata a conoscenza dell'Ente interessato.
7. I rappresentanti dell'Ente che ha deliberato il recesso, o che sia stato dichiarato decaduto da socio, decadono dalla carica, nazionale o regionale, eventualmente ricoperta negli organi dell'ANCI.

### **Articolo 3**

#### **Scopi**

1. L'ANCI Sardegna ha come scopo la tutela delle autonomie locali riconosciute dalla Costituzione, dallo Statuto speciale della Regione e dalle leggi statali e regionali.

2. L'Associazione regionale:

a) rappresenta gli interessi e tutela i diritti degli associati dinanzi alla Regione ed agli organi periferici dello Stato;

b) promuove lo studio di problemi che interessino gli associati; interviene con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si amministrino interessi delle autonomie locali; promuove corsi di formazione a vantaggio degli amministratori e dei dipendenti degli Enti locali;

c) istituisce un comitato di esperti nelle diverse discipline, coordinato dal Direttore dell'Associazione o da suo delegato, con compiti di assistenza e consulenza a favore degli Enti associati.

d) promuove ed incoraggia iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali, l'educazione civica dei cittadini e per sollecitare la loro partecipazione alla vita delle autonomie locali;

e) promuove la partecipazione degli Enti associati a forme di collaborazione e di coordinamento;

f) studia e promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità;

g) mantiene collegamenti operativi con gli organi dello Stato, con la Regione Sardegna, con le Province, con le Città Metropolitane, con le altre Associazioni regionali e con le organizzazioni delle Autonomie locali operanti in Sardegna;

h) opera per un decentramento delle funzioni di interesse pubblico ad ogni livello;

i) partecipa all'attività ed alle iniziative dell'ANCI nazionale, rappresentando la volontà e le istanze degli Enti aderenti;

l) promuove iniziative atte a dirimere controversie che possono insorgere tra soggetti privati, tra imprese, tra imprese e consumatori, tra gli enti locali con i soggetti privati nella gestione delle loro funzioni, dai lavori pubblici alle forniture, servizi pubblici locali.

3. Per il conseguimento di tali scopi, l'ANCI Sardegna opera attraverso la propria struttura organizzativa, ovvero attraverso altre forme organizzative anche di tipo societario, ovvero attraverso la partecipazione con altri Enti al fine di potenziare le proprie attività per il perseguimento dello scopo sociale: servizi di consulenza, assistenza, informazione e formazione a favore dei propri associati e del sistema delle autonomie locali aperta alla partecipazione privata, costituita nelle forme di legge. ANCI Sardegna può operare mediante

convenzionamenti con società pubbliche e private relativamente alle competenze che la legge attribuisce agli organi istituzionali e pubblici di livello europeo, nazionale e regionale.

L'ANCI Sardegna può realizzare e pubblicare, direttamente o mediante Società di Servizi o convenzionamenti, giornali, libri, riviste, materiale pubblicitario o organizzare convegni, seminari, incontri e le relative attività collaterali.

L'ANCI Sardegna può partecipare ad attività e forme associative promosse da altri Enti, Associazioni, Società pubbliche e private che hanno lo scopo di fornire assistenza, consulenza e servizi al sistema complessivo delle autonomie locali.

Può chiedere l'accreditamento come Ente di formazione, come previsto dalla legislazione regionale, con specifico ambito di azione di pertinenza al sistema delle autonomie locali.

Per il conseguimento degli scopi di cui alla lettera "l" del presente articolo, L'ANCI Sardegna, opera altresì mediante la propria Camera di Mediazione e Conciliazione istituita secondo le direttive del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28. La Camera di Mediazione e Conciliazione è organizzata secondo il Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo.

## **Articolo 4 Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato esecutivo
- d) il Consiglio Regionale;
- e) il Revisore Unico.

2. Sono articolazioni operative del Consiglio le Consulte: la Consulta dei Piccoli Comuni, la Conferenza dei Presidenti del Consiglio Comunale, la Consulta delle Unioni di Comuni, le Pari Opportunità e la Consulta dei Giovani Amministratori.

3. Gli organi sociali durano in carica cinque anni.

4. Requisito minimo per ricoprire incarichi sociali è il rivestire la carica di Sindaco, Consigliere comunale, Assessore comunale, Presidente o Consigliere di Circoscrizione eletto nei Comuni delle Città metropolitane, Presidente o rappresentante legale degli Enti associati, o loro delegati permanenti, ed essere in regola con il pagamento delle quote associative ai sensi del precedente art. 2.

5. La carica di componente degli organi dell'Associazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, è incompatibile con quella di componente del Governo, presidente, consigliere o assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

## **Articolo 5**

### **Costituzione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola con il pagamento dei contributi associativi, quota nazionale e addizionale regionale, rappresentati dal proprio rappresentante legale o suo delegato.
2. Ogni Ente associato ha diritto ad un voto. I componenti il Consiglio Regionale ed il Revisore Unico partecipano all'Assemblea con voto consultivo.
3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o congressuale.
4. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

## **Articolo 6**

### **Assemblea congressuale**

1. L'Assemblea congressuale regionale è convocata dal Presidente o in caso di impedimento dal Vice Presidente Vicario, ogni cinque anni per il rinnovo degli organi sociali: Presidente, Consiglio Regionale e Revisore Unico, o per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale. L'Assemblea Congressuale può essere convocata in ogni caso e in via straordinaria quando il Consiglio Regionale a maggioranza assoluta lo ritenga opportuno o sia richiesta da almeno un terzo degli associati.
2. L'avviso di convocazione, è inviato agli Enti associati in regola con le previsioni di cui all'articolo 2, almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione, deve contenere oltre alla data, all'ora ed al luogo dell'Assemblea, l'Ordine del Giorno dei lavori, l'indicazione del numero dei Delegati da eleggere, copia del Regolamento e dello Statuto. In caso di urgenza, previa delibera del Consiglio Regionale, il termine è ridotto della metà. La convocazione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale dell'ANCI che può inviare i propri rappresentanti ad assistere ai lavori.
3. L'Assemblea Congressuale insediata, su proposta del Presidente della stessa, nomina l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, e da due Vicepresidenti e da due segretari.
4. L'Assemblea Congressuale nomina la Commissione verifica poteri e la Commissione elettorale. I lavori devono svolgersi alla presenza di un notaio, che ne redige il verbale.
5. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea Precongressuale regionale per la nomina dei delegati all'Assemblea congressuale nazionale sono determinate dalle norme dello Statuto nazionale e dal Regolamento deliberato dal Consiglio Nazionale.
6. L'Assemblea congressuale è valida in prima convocazione se è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli associati ed in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida se è rappresentato almeno da un terzo degli associati.

## **Articolo 7**

### **Convocazione e validità dell'Assemblea ordinaria**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è disposta almeno una volta l'anno dal Consiglio regionale, che ne determina l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 10 giorni. Di ogni convocazione viene data tempestiva notizia alla Presidenza nazionale dell'ANCI, che può inviare propri rappresentanti ad assistere ai lavori.
2. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
3. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta di almeno un quinto degli associati.
4. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è rappresentato almeno un terzo degli associati. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è valida se è rappresentato almeno un decimo degli associati.

## **Articolo 8**

### **Compiti dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria
  - a) stabilisce l'indirizzo dell'attività dell'Associazione;
  - b) decide sugli argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Regionale;
  - c) determina l'addizionale regionale delle quote associative.
- 2) L'Assemblea dei Soci in seduta congressuale
  - a) approva lo Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni;
  - b) elegge, il Presidente, il Consiglio Regionale e il Revisore Unico.
  - c) elegge, in sede di assemblea pregressuale, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale e dal Consiglio Nazionale, i delegati all'Assemblea congressuale nazionale e i membri degli Organi Nazionali attribuiti all'ANCI Sardegna.
- 3) L'Assemblea dei soci in sede di Assemblea congressuale straordinaria:
  - a) elegge, a maggioranza semplice dei presenti con il quorum di cui al precedente articolo 6 comma 6, il nuovo Presidente in caso di cessazione anticipata dalla carica del precedente e resta in carica fino al successivo Congresso.

## **Articolo 9**

### **Consiglio regionale**

1. Il Consiglio regionale è eletto a maggioranza semplice dei presenti dall'Assemblea Congressuale e avviene di norma su una lista concordata che rappresenti i Comuni Associati, tenendo conto delle classi demografiche e della rappresentanza territoriale per ambito provinciale dei Comuni. Nel caso di presentazione di più liste si procede al riparto proporzionale dei seggi fra tutte le liste che hanno ottenuto almeno il 10 per cento dei voti validi.
2. Il Consiglio regionale è composto da 40 membri, almeno l'80 per cento dei quali deve provenire dagli organi elettivi dei Comuni.
3. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e i Consiglieri nazionali, il Presidente ed il Vice Presidente di Federsanità – ANCI Sardegna.  
Sono altresì invitati, senza diritto di voto e fino ad un numero massimo di 10 partecipanti oltre i 40 membri, gli ex Presidenti dell'ANCI Sardegna, qualora non ne facciano parte ad altro titolo.
4. Almeno il 50% dei componenti deve essere costituita da Sindaci.
5. Le vacanze che si verificano nel Consiglio regionale, da qualsiasi causa determinate, sono coperte per surroga.
6. Il Consiglio è convocato ordinariamente dal Presidente del consiglio regionale almeno ogni 3 mesi. Viene convocato in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. L'avviso di convocazione deve essere inviato con un preavviso minimo di 5 giorni.
8. Le sedute sono valide se interviene in prima convocazione almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di un'ora, la seduta è valida se interviene almeno un terzo dei componenti.
9. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

## **Articolo 10**

### **Attribuzioni del Consiglio Regionale**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio regionale elegge nel proprio seno un Presidente, che ne presiede le riunioni e ne disciplina lo svolgimento. Il Presidente del Consiglio Regionale fa parte di diritto del Comitato Esecutivo;
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente Anci Sardegna, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Comitato Esecutivo.

3. Il Consiglio regionale:

- a) assume la rappresentanza dell'Assemblea regionale nell'intervallo tra le convocazioni, fatta eccezione per le modifiche statutarie e le altre attribuzioni esclusive dell'Assemblea stessa;
- b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo proposti dal Comitato esecutivo; approva il programma annuale di attività; delibera in materia di amministrazione straordinaria, di costituzione e partecipazione a società;
- c) costituisce Commissioni e Gruppi di lavoro, stabilendone le modalità operative;
- d) surroga i propri componenti decaduti, dimissionari o comunque cessati.

**Articolo 11**  
**Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato esecutivo è l'organo collegiale di coordinamento dell'attività dell'Associazione e di collaborazione con il Presidente.

- a) è composto dal Presidente, da un minimo di 8 componenti e da un massimo di quattordici membri.
- b) nomina al suo interno, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti di cui uno Vicario;
- c) di norma, si riunisce almeno due volte al mese
- d) le sedute sono valide se interviene in prima convocazione almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione da tenersi a distanza di un'ora, la seduta è valida se interviene almeno un terzo dei componenti.
- e) rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla elezione del nuovo organismo.

2. Il Comitato esecutivo:

- a) su proposta del Presidente nomina il Direttore Regionale e il Vice Direttore Regionale;
- b) raccoglie ed elabora gli elementi di analisi e proposta sui vari problemi da sottoporre all'esame e alla discussione del Consiglio regionale;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio regionale e provvede in materia di ordinaria amministrazione degli affari dell'Associazione;
- d) approva lo schema di bilancio e dei programmi annuali di attività predisposto dal Direttore da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- e) delibera sulla base delle disponibilità di bilancio, l'attribuzione e l'importo delle indennità,



dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi associativi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dal Regolamento delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spesa dell'Associazione;

f) di concerto con il Presidente e con il supporto del Direttore, verifica semestralmente lo stato di attuazione degli obiettivi programmatici e delle strategie gestionali previste nel Regolamento di contabilità;

g) approva, su proposta del Direttore, il piano di fabbisogno del Personale dipendente al fine del raggiungimento degli obiettivi di programma e di budget;

h) approva, su proposta del Direttore, l'organigramma del Personale dipendente e l'organizzazione degli Uffici;

i) vigila sulla corretta attuazione del modello organizzativo e gestionale dell'Associazione e verifica semestralmente lo stato di attuazione degli indirizzi programmatici del piano annuale e degli obiettivi;

l) promuove l'unione e la collaborazione tra i Comuni, conformemente agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio regionale;

m) istituisce nel suo seno i "Dipartimenti" e ne nomina i responsabili;

n) nomina i membri delle Commissioni istituite dal Consiglio regionale per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione, che sono coordinate, in relazione alla materia di cui tratta, dal responsabile di Dipartimento di cui alla lettera e);

o) nomina i rappresentanti dell'ANCI Sardegna in Enti, Istituzioni e Commissioni esterne;

p) affida speciali incarichi ai propri membri, e può valersi dell'opera di consulenti e collaboratori di particolare e riconosciuta competenza;

q) amministra il patrimonio dell'Associazione, in conformità delle decisioni del Consiglio regionale;

r) esercita tutte le attribuzioni non espressamente attribuite ad altri organi dell'Associazione.

## **Articolo 12**

### **Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione in ogni rapporto avente rilevanza esterna con Enti pubblici, enti privati e mass media.

2. E' eletto direttamente dall'Assemblea dei Soci in seduta congressuale.

3. Partecipa personalmente o tramite un suo delegato, alla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali di cui all'art. 22 dello Statuto Nazionale, al fine di assicurare il coordinamento operativo delle attività fra Associazione nazionale e Associazioni regionali.

4. Il Presidente Esercita le seguenti attribuzioni:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci, in seduta ordinaria, convoca unitamente al suo presidente il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, coordina l'attività degli Organi dell'Associazione e contribuisce ad attuarne le decisioni;

b) convoca su delibera del Consiglio Regionale, l'Assemblea dei soci in seduta congressuale e/o pregressuale;

c) apre i lavori dell'Assemblea Congressuale;

d) nomina, fra i componenti il Comitato Esecutivo, due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, ai quali può conferire delega di funzioni.

e) propone al Comitato Esecutivo la nomina del Direttore e del Vice Direttore

5. Il Presidente deve essere preferibilmente Sindaco in carica di un Comune della Sardegna ovvero Amministratore locale eletto. La carica è incompatibile con quella di componente del Governo, Presidente, consigliere o assessore regionale. Se eletto successivamente, decade.

6. In caso di assoluta urgenza egli può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione, che devono essere sottoposti alla ratifica del Comitato Esecutivo nella sua prima riunione.

7. In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente vicario.

8. In caso di impedimento, di dimissioni o di decadenza del Presidente, il Vicepresidente vicario convoca entro i successivi 90 giorni l'Assemblea congressuale straordinaria per l'elezione ai sensi dell'art. 8 comma 3 di un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla normale scadenza delle cariche sociali.

9. In caso di contemporaneo impedimento o di dimissioni del Presidente o dei Vice Presidenti, le funzioni e la proposta di convocazione dell'Assemblea secondo quanto previsto nel punto precedente, saranno svolte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano.

### **Articolo 13**

#### **Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali**

1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali per assicurare una adeguata presenza delle assemblee comunali nella vita dell'Associazione.

2. La Conferenza, oltre che alle tematiche che attengono allo status dei consiglieri comunali, si occupa dell'efficace esercizio delle funzioni del Consiglio, sia dal punto di vista interno sia da quello esterno, soprattutto per quanto attiene agli istituti di partecipazione.

3. La Conferenza elegge nel suo seno un Coordinatore.

4. Il Coordinatore partecipa di diritto ai lavori del Consiglio Regionale. Un regolamento disciplina le modalità di formazione e di funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali.

#### **Articolo 14**

##### **Consulta dei Piccoli Comuni**

1. E' costituita la Consulta dei Comuni di minore dimensione demografica, altrimenti detta dei Piccoli Comuni, ovvero Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti.
2. Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà comunali di piccole dimensioni.
3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore, che partecipa di diritto ai lavori del Consiglio regionale. Un regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta dei Piccoli Comuni.

#### **Articolo 15**

##### **Consulta delle Unioni di Comuni**

1. E' costituita la Consulta delle Unioni di Comuni.
2. Essa ha il compito di assicurare, anche a livello regionale, un coordinamento delle iniziative tese a favorire la difesa delle realtà rappresentate dalle Unioni di Comuni.
3. La Consulta elegge nel suo seno un Coordinatore, che partecipa di diritto ai lavori del Consiglio regionale. Un regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Consulta delle Unioni di Comuni.

#### **Articolo 16**

##### **Pari Opportunità**

1. L'Associazione favorisce iniziative per l'attuazione, il rafforzamento e l'estensione del principio di pari opportunità e della parità di genere. In tale logica la composizione del Consiglio Regionale e del Comitato Esecutivo dovrà garantire la rappresentanza di donne o uomini in misura di almeno un terzo dei componenti compatibilmente con le risultanze elettorali.

#### **Articolo 17**

##### **Consulta dei Giovani Amministratori**

1. La disciplina della Consulta dei Giovani Amministratori è mutuata dai Regolamenti delle Commissioni Nazionali.
2. Le attività della Consulta devono comunque essere valutate, approvate e deliberate dal Comitato Esecutivo.

### **Articolo 18**

#### **Revisore Unico**

1. Il Revisore Unico deve essere iscritto all'albo dei Revisori ufficiali dei Conti, la carica è incompatibile con quella di componente degli altri organi associativi.
2. Il Revisore Unico esamina ed esprime il proprio parere sul Conto consuntivo ed esercita tutte le verifiche tecniche sulla gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione.
3. E' invitato a partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio.
4. Per il Revisore Unico, non sono applicabili i requisiti di cui all'art. 20.

### **Articolo 19**

#### **Commissioni permanenti**

1. Il Consiglio regionale può istituire delle Commissioni permanenti.
2. Esse sono composte da membri degli organi degli Enti associati e possono essere integrate da esperti.
3. Sono presiedute e coordinate da un membro del Comitato esecutivo responsabile di Dipartimento della materia di cui tratta la Commissione;
4. Le convocazioni delle Commissioni sono disposte dai rispettivi Presidenti.

### **Articolo 20**

#### **Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza**

1. Sono ineleggibili negli organi dell'Associazione gli amministratori condannati con sentenza passata in giudicato e nei confronti dei quali sia stata applicata la sanzione dell'interdizione dai pubblici uffici.
2. Sono sospesi dalla carica i componenti gli organi dell'Associazione sottoposti, con ordinanza del giudice, a misure cautelari personali.
3. Il Consiglio regionale può determinare norme di comportamento alle quali gli amministratori componenti gli organi debbono attenersi, e le eventuali sanzioni in caso di inadempienza.
4. I componenti degli organi collegiali che perdono il requisito minimo richiesto per l'elezione negli organi sociali, di cui all'art.4, comma 4, o che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.
5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui si verifichi una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

6. Il Presidente comunica la proposta di decadenza all'interessato, che entro i successivi 30 giorni può far pervenire proprie deduzioni.

8. Nella prima seduta successiva alla scadenza di tale termine, il Consiglio regionale dichiara la decadenza e procede alla surroga.

### **Articolo 21**

#### **Federsanità – ANCI Sardegna**

1. E' istituita tra le ASL, le Aziende Sanitarie, Ospedaliere e degli altri Enti previsti dalla normativa della Regione Sardegna e i Comuni Sardi associati all'Anci, l'Associazione Federsanità - Anci Sardegna.

2. L'Associazione agisce con propria autonomia nell'ambito degli indirizzi della Federsanità – Anci Nazionale.

3. L'Associazione, denominata Federazione, ha un proprio statuto che ne regola la costituzione e le funzioni in coerenza con lo statuto e le indicazioni nonché con i regolamenti dell'Anci Sardegna.

4. Il bilancio della Federazione un volta approvato sarà depositato presso la segreteria dell'Anci Sardegna.

## **Titolo II**

### **FUNZIONAMENTO**

#### **Articolo 22**

##### **Struttura amministrativa**

1. L'Associazione si avvale di personale distaccato ai sensi dell'art. 271 e seguenti del D.Lg.vo n. 267/2000, oppure, convenzionato o assunto a tempo indeterminato.

Il personale dell'ANCI può essere comandato o distaccato presso altri organismi pubblici delle Autonomie locali.

2. Ogni documentazione inerente l'attività degli organi è conservata presso gli uffici dell'Associazione.

3. In particolare dovrà essere assicurata la tenuta:

- del libro dei soci;
- dei registri-presenza degli organi;
- della raccolta dei verbali delle sedute degli organi;
- delle scritture contabili previste dalla normativa nazionale ed europea in materia di bilancio e contabilità;
- del libro degli inventari.

4. I verbali delle sedute degli organi sono predisposti dal Direttore, vengono sottoposti all'approvazione dell'organo a cui si riferiscono nella seduta successiva e firmati dal Presidente, dal Direttore dopo l'approvazione.

### **Articolo 23**

#### **Direttore**

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente.
2. Deve essere preferibilmente in possesso di laurea in materie giuridiche e comprovata esperienza amministrativa; viene assunto con contratto a tempo indeterminato o a convenzione.
3. Su delega del Presidente, rappresenta pubblicamente l'Associazione regionale.
4. Provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione, rispetto alla quale ne ha responsabilità, adottando gli atti occorrenti e assumendo le opportune iniziative anche per l'appropriata gestione delle risorse umane, reali e finanziarie.

In particolare:

- a) Sovrintende al funzionamento dell'Associazione, cura l'attuazione delle decisioni assunte dagli organi sociali, funge da Segretario dell'Assemblea regionale, del Consiglio regionale e del Comitato esecutivo, di cui predispone i verbali, sottoscrivendoli con il Presidente.
  - b) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
  - c) E' il capo del personale a disposizione dell'Associazione e risponde della gestione finanziaria e contabile e definisce gli obiettivi, il piano della performance, i compiti e le funzioni;
  - d) propone al Comitato Esecutivo il fabbisogno e l'organigramma del personale dell'Associazione;
  - e) coordina l'attività degli uffici e ne predispone l'organizzazione; nomina, ove previsti, i coordinatori dei dipartimenti ed i responsabili apicali, di concerto con il Comitato esecutivo e sottoscrive i contratti individuali e il Contratto Collettivo di lavoro dei dipendenti;
  - f) dirige l'attività dei coordinatori dei dipartimenti e del personale; cura i rapporti con i consulenti esterni e ne coordina il lavoro;
  - g) vigila di concerto con gli organi, a tal fine deputati, sulle società partecipate o sottoposte a controllo dell'Associazione nei limiti previsti dai regolamenti ed in particolare con riguardo alla predisposizione di adeguati modelli a norma del Dlgs. 231/2001 e s.m.i. e del loro aggiornamento.
5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione e ne svolge le funzioni di Segretario; agli stessi, nell'ambito delle proprie competenze, esprime pareri e

formula proposte di deliberazione.

6. Risponde della gestione finanziaria e contabile da lui determinata.

7. Predisporre la bozza di budget e bilancio consuntivo che presenta al Comitato esecutivo e Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

8. In caso di impedimento o di indisponibilità è sostituito dal Vice Direttore in tutte le sue funzioni e compiti.

9. Cura l'attuazione di deleghe a lui conferite dagli organi dell'Associazione.

10. Firma atti su delega del Presidente.

## **Articolo 24**

### **Autonomia finanziaria**

1. L'ANCI Sardegna ha autonomia finanziaria nell'ambito delle risorse ad essa espressamente attribuite o autonomamente reperite.

## **Articolo 25**

### **Patrimonio e finanziamento**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili descritti nel libro degli inventari e dai finanziamenti annuali.

2. Il finanziamento annuale dell'Associazione è costituito:

a) dai trasferimenti nazionali delle quote associative nella misura definita dallo Statuto nazionale e dai competenti organi;

b) da un'addizionale regionale, determinata dall'Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto nazionale;

c) da contributi della Regione autonoma della Sardegna;

d) Sono inoltre possibili proventi provenienti da attività progettuali o convenzionali, nonché da attività di strutture, enti, società, organismi partecipati o collegati e dall'attività svolta dall'Associazione per la realizzazione dell'oggetto sociale;

e) da altre entrate eventuali;

f) In ogni caso, non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.

3. Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun Ente associato si impegna, in quanto possibile, a provvedere al rimborso delle spese che eletti dell'Ente stesso dovranno sostenere, nel corso del mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali e nelle

commissioni di cui fanno parte. Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i dipendenti degli Enti associati chiamati a collaborare all'attività dell'Associazione.

## **Articolo 26**

### **Esercizio finanziario e contabilità**

1. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare.
2. Entro il mese di febbraio successivo alla chiusura dell'esercizio il Comitato esecutivo esamina il Conto consuntivo e, previa verifica del Revisore Unico, lo trasmette al Consiglio regionale, che dovrà approvarlo entro il 31 marzo salvo particolare esigenze e motivazioni e trasmetterlo entro 3 mesi all'ANCI Nazionale.

Il sistema contabile, da cui deriva il bilancio consuntivo, che deve garantire l'individuazione del risultato economico di esercizio e della situazione patrimoniale, è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale

L'Anci, ai sensi dell'art. 270, dlgs 267/2000, assicura adeguate forme di pubblicità relativamente alle adesioni e ai bilanci annuali, nelle forme stabilite con regolamento

## **Articolo 27**

### **Contabilità**

1. I bilanci dell'Associazione sono redatti su formulari omogenei approvati dal Consiglio nazionale e ai fini della trasparenza, sono pubblicati secondo le disposizioni di legge che si applicano al bilancio degli EE.LL.
2. La gestione finanziaria è sottoposta al sistema di controlli e sanzioni fissato dall'apposito regolamento nazionale, proposto dalla Conferenza dei Presidenti delle Associazioni regionali.
3. L'impegno e la liquidazione delle spese ordinarie di carattere ricorrente e nei limiti del Bilancio di previsione approvate dal Comitato esecutivo sono disposti dal Direttore o suo delegato; l'impegno delle spese di carattere straordinario è disposto dal Comitato esecutivo o, in caso di urgenza, dal Presidente, da sottoporre a ratifica.
4. ANCI Sardegna è dotata di un proprio regolamento di contabilità e di Funzionamento organizzativo.
5. L'impegno delle spese non previste o eccedenti il Bilancio di previsione sono disposte dal Consiglio regionale, che dovrà contestualmente indicare il mezzo di finanziamento.



### **Titolo III**

## **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 28**

#### **Approvazione e modifica dello Statuto**

1. Il presente Statuto, è deliberato con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'Assemblea congressuale regionale e successivamente approvato dal Consiglio Nazionale.
2. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Congressuale in sessione ordinaria o straordinaria, con la partecipazione di almeno un terzo degli associati in prima convocazione e di un quinto in seconda convocazione e con la votazione favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

#### **Articolo 29**

#### **Impegno dell'Associazione per la costituzione di un sistema rappresentativo unitario delle Autonomie locali**

1. L'ANCI Sardegna, allo scopo di rafforzare il ruolo degli Enti locali, è impegnata a perseguire la realizzazione di un sistema rappresentativo unitario delle Autonomie.
2. A tal fine, anche sulla base delle esperienze del passato, ricerca nuove forme di aggregazione con le altre Associazioni autonomistiche.

#### **Articolo 30**

#### **Scioglimento**

1. Lo scioglimento può essere deliberato solo da una maggioranza dei 3/4 degli associati. Con la medesima maggioranza l'Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 membri (*oppure: provvede alla nomina di un Commissario straordinario*) ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

#### **Articolo 31**

#### **Norma di chiusura**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto nazionale dell'ANCI, ove compatibili, e del Codice civile.